

Personale Educativo

Prosegue l'impegno della UIL Scuola, sia sul versante politico che su quello giurisdizionale

Due ricorsi per riconoscere i diritti del personale:

a) IL PERSONALE EDUCATIVO RISULTATO IDONEO AL CONCORSO DI CUI AL DDG 28/07/2000 HA DIRITTO DI PASSARE NEI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA

b) DIRITTO DI MANTENERE IL C.D. "BONUS DOCENTI" ILLEGITTIMAMENTE SOSPESO DOPO LA VITTORIA AL T.A.R. LAZIO

La UIL Scuola intende tutelare il personale educativo risultato idoneo nel concorso di cui al D.D.G. 28 luglio 2000, al fine di far ottenere a tale personale il ruolo nella scuola primaria ; per questo ha più volte, rappresentato tale esigenza al MIUR che non ha inteso modificare l'impostazione originaria che è tesa a non riconoscere tale diritto. Per questo motivo siamo costretti a rivolgerci, nostro malgrado, alla magistratura per ottenere altrettante sentenze individuali che lo possano determinare.

Analogamente siamo costretti ad adire il Giudice del lavoro; infatti, Già dopo l'emanazione della Legge 107/15, la Uil scuola ha presentato ricorso al TAR avverso il provvedimento di esclusione del personale educativo dal beneficio della carta elettronica dell'importo di 500 euro annui, previsto al comma 121 della stessa legge.

Il ricorso in prima istanza ha visto prevalere le ragioni del sindacato e l'amministrazione, così come per il personale docente, ha dovuto riconoscere la possibilità anche a detto personale di accedere al beneficio finalizzato all'aggiornamento e alla formazione del personale.

Successivamente il Miur , impugnando la sentenza di primo grado, ha interrotto di fatto l'erogazione del "bonus".

Tuttavia il diritto alla percezione del *bonus* non sembra poter essere scalfito dal Consiglio di Stato dal momento che il T.A.R. (doc. 1) in primo grado ha chiaramente affermato il diritto dei docenti ad elevare le rispettive professionalità, evidenziando testualmente che *"... la normativa specifica in materia è chiarissima e non lascia alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il personale docente e, quindi, anche il personale ad esso*

assimilato, come appunto il personale educativo dei convitti, alla luce delle considerazioni di cui al punto che precede, non di ruolo e con contratto a tempo determinato è escluso dalla cerchia dei destinatari della carta di cui trattasi. Quanto alla somma di 500 euro di cui alla carta del docente, il comma 121 premette proprio in modo puntuale che la finalità della predetta carta è esattamente quella di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” e specifica, ulteriormente, nell’ultimo inciso, che “La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. E, allora, deve ritenersi che carta del docente da un lato e formazione in servizio obbligatoria dall’altro costituiscono i due diversi aspetti dell’articolazione dell’attività di formazione del docente e, quindi, nella sostanza, si integrino l’uno con l’altro ai fini del perseguimento di un obiettivo unico comune. E deve, altresì, ritenersi che, in qualche modo, la carta del docente è proprio il contraltare per la maggiore gravosità del servizio espletato dai docenti di ruolo per i quali la formazione in servizio è divenuta adesso attività funzionale obbligatoria, strutturale e permanente. D'altronde, proprio la qualificazione in termini di obbligatoria, strutturale e permanente della formazione del personale docente di ruolo della scuola nonché la sua riconduzione all'interno degli adempimenti della funzione docente costituiscono tra le principali novità della predetta legge”.

A questo punto, agli interessati non resta che il ricorso individuale al Tribunale del lavoro al fine di ottenere la corresponsione del bonus quale retribuzione accessoria.

La Segreteria nazionale, come comunicato dal Seg. Generale Pino Turi a Fiuggi nel corso dell’assemblea R.S.U. del 23 marzo 2018, sosterrà, gratuitamente per gli iscritti UIL scuola, i ricorsi al Tribunale del lavoro.

Allo stesso modo, sosterrà i ricorsi a favore di tutti gli educatori risultati vincitori nel concorso bandito con il DDG 28/07/2000 per far riconoscere il valore abilitante della selezione pubblica per il passaggio del personale educativo nei ruoli della scuola primaria.

Sul punto il Consiglio di Stato, riformando una ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO resa tra le parti, concernente passaggio in ruolo per la scuola primaria, quale personale abilitato, come gli insegnanti elementari, attraverso concorso ordinario sostenuto e superato nel 2000, ritenuto di non

discostarsi dalla copiosa giurisprudenza favorevole dello stesso Collegio (ord. della Sezione nn. 3081-3089 del 21/07/2017, e nn. 1585-6 del 14/04/2017) quali precedenti favorevoli agli appellanti, seppure nella fase cautelare ha accolto l'istanza dei ricorrenti in qualità di personale educativo che aveva sostenuto e superato il concorso dell'anno 2000, ed ha ammesso con riserva gli istanti a partecipare alle procedure di mobilità per il passaggio in ruolo nella scuola primaria.

Pertanto, siamo fiduciosi di poter tutelare le istanze dei molti iscritti facenti parte del personale educativo della scuola, che hanno visto revocato il bonus docenti e che non sono stati ammessi a partecipare alle procedure di mobilità per il passaggio nel ruolo degli insegnanti di scuola primaria.

Ci auguriamo che con questa legislatura possa riaffermarsi il principio per cui i diritti di natura collettiva debbano essere salvaguardati in sede politico/amministrativa, attraverso la contrattazione, piuttosto che essere delegati alla magistratura a cui competono, invece, i ricorsi individuali.